



CSA SERVICE SRL

Via Brusade, 81 - 30027 San Donà di Piave (Ve)

Tel. 0421 592411 - Fax 0421 592417 - E-mail segreteria.sandona@articom.it

Via Einaudi, 62 - 30174 Venezia-Mestre

Tel. 041 961624/954958 – Fax 041 5055188 E-mail segreteria.mestre@articom.it

ACQUISTI DI CARBURANTE

Nuova disciplina in materia di acquisto di carburante dal 1° luglio 2018

Gentile Cliente,

*come noto a partire dal **01.07.2018** entrerà in vigore la nuova disciplina relativa all'acquisto/cessione di carburante.*

*Sono interessate alla nuova disciplina gli acquisti/cessioni di carburanti (**benzina/gasolio**) destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori ad uso autotrazione (es: **autovetture** e **autocarri**) effettuati da soggetti passivi IVA presso gli impianti stradali di distribuzione.*

Tra le principali novità in materia introdotte dalla legge di Bilancio 2018 evidenziamo:

- Obbligo di **fatturazione elettronica** nei confronti dei soggetti passivi IVA (esclusi i soggetti in regime dei Minimi e Forfettari);*
- Obbligo di effettuare i **pagamenti** per l'acquisto di carburanti per autotrazione utilizzando **strumenti tracciabili**, ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell'IVA relativa all'acquisto;*
- Abolizione della **scheda carburante** a partire dal 01.07.2018 (salvo proroghe).*

San Donà di Piave, 18.05.2018

FATTURAZIONE ELETTRONICA DEI CARBURANTI

A partire dal **1° luglio 2018** gli acquisti di **benzina e gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori ad uso di autotrazione, effettuati da soggetti passivi IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, dovranno essere documentati mediante **fattura elettronica**.

A partire dal 1° luglio 2018 (salvo proroghe) non sarà più possibile utilizzare la scheda carburante per certificare l'acquisto di carburante.

NOTA: Al momento è stato formulato un emendamento alla norma, che probabilmente rientrerà nel Decreto legge "Alitalia", per estendere l'utilizzo della scheda carburante fino al 31 dicembre 2018.
A partire dal 1° gennaio 2019 la scheda carburante sarà definitivamente abbandonata a favore della fatturazione elettronica.

OPERAZIONI INTERESSATE ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Come indicato dall'Agenzia nella Circolare n. 8/E del 30 aprile 2018 le cessioni e gli acquisti interessati dalla norma riguardano solamente:

- ✓ **benzina / gasolio** destinati ad essere utilizzati come **carburanti per motori per uso autotrazione**, presso gli **impianti stradali di distribuzione**.

ESCLUSIONI: Rimangono escluse dall'obbligo di fattura elettronica dall'1° luglio 2018:

- ✗ Le cessioni di benzina / gasolio **ad uso diverso dall'autotrazione** (es: motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio, ecc.);
- ✗ Le cessioni relative ad altri tipi di carburante per autotrazione (es: gas metano, gas GPL e energia elettrica) per le quali l'obbligo della fattura elettronica decorrerà, come per le altre operazioni, dal 1° gennaio 2019.

NOTA: Alle cessioni relative ad altri tipi di carburante per autotrazione come gas metano e gas GPL, pur non essendo interessate dalla fatturazione elettronica, si applicherà:

- Obbligo di utilizzare mezzi di pagamento "tracciabili" ai fini della deducibilità del costo e detraibilità dell'IVA.

Non è ancora stato chiarito se vi sia l'obbligo di fatturazione elettronica anche per le cessioni di carburante in genere ad uso autotrazione effettuate al di fuori degli impianti stradali di distribuzione, come ad esempio il rifornimento di cisterne aziendali o per le cessioni di carburante effettuate dai consorzi per i propri aderenti.

SOGGETTI INTERESSATI

L'obbligo di fatturazione elettronica riguarda le operazioni tra gli impianti stradali di distribuzione verso:

- ✓ **Soggetti passivi IVA (es: Società, Ditte individuali, Professionisti ed Enti)**

ESCLUSIONI: Sono esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica:

- ✗ Soggetti passivi IVA in regime dei **Minimi**;
- ✗ Soggetti passivi IVA in regime **Forfettario**;
- ✗ **Privati** consumatori finali.

CONTENUTO DELLA FATTURA ELETTRONICA

Come precisato dall'Agenzia nella Circolare n. 8/E la fattura dovrà contenere gli elementi ordinari previsti dal Decreto IVA agli artt. 21 (*fatturazione delle operazioni*) e 21-bis (*fattura semplificata*), DPR n. 633/72.

Diversamente da quanto previsto per la scheda carburante, nella fattura elettronica non è più obbligatoria l'indicazione del numero di targa o altro estremo identificativo del veicolo (es: marca, modello. ecc.). Tali informazioni saranno facoltative e potranno essere comunque riportate sulla fattura elettronica all'interno del campo: "*MezzoTrasporto*", per le opportune finalità, quali ad esempio, la puntuale "tracciabilità" della spesa, la riconducibilità della stessa ad un determinato veicolo, ma **soprattutto** ai fini della deducibilità.

Nel caso in cui assieme all'acquisto di carburante vi siano:

- acquisti di **beni/servizi accessori** (es: manutenzione, riparazioni, sostituzione parti, lavaggio, ecc.);
- acquisti di **beni/servizi diversi**, non legati al veicolo;

la fattura che riepiloga tali operazioni dovrà obbligatoriamente essere rilasciata in formato elettronico.

NOTA: Resta salva la possibilità di emettere **fatture distinte** per l'acquisto di carburante (in formato elettronico) e per l'acquisto di beni/servizi accessori o diversi (in formato cartaceo).



L'emissione di una fattura, per l'acquisto di benzina/gasolio ad uso autotrazione in formato cartaceo si considererebbe come non emessa. L'acquirente si troverebbe dunque sprovvisto non solo della fattura elettronica, ma anche di qualsiasi documento idoneo a consentire la deducibilità del costo e la detraibilità dell'IVA.

MODALITA' E STRUMENTI DI PAGAMENTO

Ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell'IVA, dovranno obbligatoriamente essere effettuati mediante **strumenti "tracciabili"** i pagamenti relativi all'acquisto di **carburante per autotrazione (benzina, gasolio, gas metano e GPL)** avvenuti o meno presso gli impianti stradali di distribuzione.

Recentemente con il Provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono i mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della **deducibilità del costo e detraibilità dell'IVA**:

- ✓ **assegni bancari / postali, circolari e non**, nonché **vaglia cambiari / postali** di cui al RD n. 1736/33 e al DPR n. 144/2001;
- ✓ **mezzi di pagamento elettronici** previsti dall'art. 5, D.Lgs. n. 82/2005 secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) con la Determinazione n. 8/2014 tra cui, ad esempio:
 - **addebito diretto** in c/c;
 - **bonifico bancario / postale**;
 - **bollettino postale**;
 - **carte di debito, di credito, prepagate** ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in c/c.

Diversamente dall'obbligo di fatturazione elettronica che interessa solamente le cessioni di benzina/gasolio, l'**obbligo di effettuare il pagamento con mezzi "tracciabili"** sopracitati interessa indistintamente **tutti i carburanti per autotrazione**, quali:

- | | |
|---|--------------|
| - Benzina | - Gas metano |
| - Miscela di carburante e lubrificante; | - Gas GPL |
| - Gasolio | |

NOTA: E' necessario sottolineare che la norma sull'utilizzo di mezzi di pagamento "tracciabili" non tiene conto, tuttavia, del riferimento ai fini IVA all'art. 19-bis1, c. 1, lett. d), DPR 633/1972, che disciplina la deducibilità oltre che delle cessioni di carburanti per autotrazione anche delle altre prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale.

Sul punto l'Agenzia non ha ancora fornito gli opportuni chiarimenti, pertanto si ritiene che l'obbligo di utilizzo di modalità di pagamento "tracciabili" sia **limitato alle sole cessioni di carburanti** e lubrificanti, lasciando la possibilità di pagamento in contanti per le prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione, impiego e pedaggi.

NOTA: Come riportato dall'Agenzia *"se l'impiego dei mezzi di pagamento tracciabili, da un lato, risulta necessario ai fini della detraibilità dell'IVA relativa all'acquisto di carburante ..., dall'altro risulta idoneo anche ai fini della deducibilità dei costi sostenuti.*

CARTE RICARICABILI E BUONI BENZINA

Ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell'IVA, inoltre, la Circolare n. 8/E dell'Agenzia precisa che sono ritenuti validi anche i pagamenti effettuati tramite i sistemi come:

- **carte** ricaricabili e non, prepagate, ecc. emesse sia da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione e sia da operatori non tenuti a tale comunicazione;
- **buoni benzina**;

che consentano al cessionario l'**acquisto esclusivo di carburanti** con medesima aliquota IVA, quando la **cessione** o la **ricarica** sia **documentata da fattura elettronica** e il pagamento/ricarica avvenga con gli **strumenti "tracciabili"** come indicato nei paragrafi precedenti.

PAGAMENTI "MEDIATI" EFFETTUATI DA PARTE DEL DIPENDENTE/AMMINISTRATORE

Ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell'IVA, la Circolare n. 8/E dell'Agenzia chiarisce anche il caso in cui il **pagamento del carburante avvenga in modo "mediato"**, da parte ad esempio dei **dipendenti** o dell'**amministratore**.

Le situazioni che si possono creare con un pagamento "mediato" sono due:

1. Il dipendente / amministratore utilizza mezzi di pagamento dell'**azienda**.
2. Il dipendente / amministratore utilizza mezzi di pagamento **propri**, chiedendo in seguito il rimborso della spesa.

1. Nel primo caso "**utilizzo di mezzi di pagamento dell'azienda**":

Ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell'IVA, anche l'amministratore o il dipendente sono tenuti ad utilizzare mezzi di pagamento "tracciabili", come individuati ai paragrafi precedenti.

2. Nel secondo caso "**utilizzo di mezzi di pagamento propri e successivo rimborso**":

Ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell'IVA è necessario che i **pagamenti** effettuati con mezzi propri in via mediata, **siano riconducibili** alla società, ditta individuale o ente, «**secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili**».

Il dipendente o l'amministratore dovranno usare **mezzi "tracciabili" di pagamento personali** per pagare il rifornimento, e successivamente la società, la ditta individuale o l'ente dovrà **rimborsare il pagamento** al proprio amministratore o dipendente sempre **con mezzi di pagamento "tracciabili"**, (es: bonifico bancario, ecc.).

CARTE CARBURANTE “CONTRATTO DI NETTING”

Come precisato nel Provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018 dell'Agenzia delle Entrate, è considerato qualificato anche il pagamento che avviene in un momento diverso rispetto alla cessione.

Tipicamente ciò avviene nel **contratto di netting** nel quale *“il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente, il quale utilizza, per il prelievo, un **sistema di tessere magnetiche** rilasciate direttamente dalla società petrolifera”*.

In questo caso *“l'obbligo di pagamento con tali modalità all'atto della cessione non si accompagna necessariamente a quello di fatturazione elettronica”*. La fatturazione elettronica potrà, infatti, avvenire anche in un momento differito (es: mensilmente o con cadenza prestabilita).